

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile

tel + 39 040 377 4546 fax + 39 040 377 4513 ambiente@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it I - 34133 Trieste, via Carducci 6

DGR 1181/2011 – Modifica alla prescrizione n. 8 relativa alla compatibilità ambientale del progetto riguardante la discarica per rifiuti non pericolosi in Comune di Cordenons (VIA387) – Proponente: HERAmbiente S.p.A.

Il Direttore centrale

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione d'impatto ambientale;

Vista la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli – Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1181 del 24 giugno 2011 "Parere sulla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto riguardante la discarica per rifiuti non pericolosi in Comune di Cordenons - proponente: Geo Nova S.p.A.";

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 2298/2012 e n. 597/2018 di modifica della prescrizione n. 3 e la deliberazione n. 1795/2018 di modifica della prescrizione n. 8 della suddetta DGR 1181/2011; **Vista** la nota prot. 1156 del 23 gennaio 2017 con la quale la Società HERAmbiente S.p.A. ha comunicato di essere subentrata nella gestione della discarica di rifiuti non pericolosi situata nel Comune di Cordenons (località Venchiaruzzo) alla Società Geo Nova srl con atto notarile n. 19821 del 23 12 2016:

Ricordato che il progetto prevede la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi su di una superficie di circa 20 ettari, in zona ad elevata vulnerabilità della falda, in quanto zona tipicamente magredile. Il terreno, infatti, si configura come composto principalmente da componenti ghiaiose e ciottolose ed anche la vegetazione instauratasi è quella tipica delle zone magredili. Tale fatto viene, poi, supportato anche dalla vicinanza della zona ZPS "Magredi di Pordenone", confinante con il lato Nord del sito di progetto ed in stretta vicinanza sul lato Est;

Atteso che in data 19 dicembre 2019 HERAmbiente S.p.A. ha presentato al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile istanza di

variazione della prescrizione numero 8 della precitata DGR 1181/2011, così come modificata dalla DGR 1795/2018, che così recita: "Al fine di limitare il più possibile l'instaurarsi di fauna opportunista ed il sollevamento di polveri, rifiuti leggeri od emissioni odorigene, il proponente dovrà prevedere un ricoprimento almeno giornaliero dei rifiuti conferiti in discarica con telo continuo in LDPE o HDPE o, alternativamente e solo per la copertura giornaliera con telo a carboni attivi garantendone la piena funzionalità, in ogni caso opportunamente zavorrato, con la facoltà di rimuovere il telo unicamente ad inizio giornata lavorativa ed unicamente per la porzione d'area necessaria al conferimento giornaliero di nuovi rifiuti sulla stessa, salvo nuova copertura e zavorramento al termine della medesima giornata lavorativa";

Rilevato che tale ulteriore richiesta di modifica è stata presentata al fine di poter utilizzare, per le coperture giornaliere dei rifiuti, materiali adeguati come previsti dal D. Lgs. 36/03;

Ritenuto necessario precisare che, al fine di valutare l'opportunità di modificare la suddetta prescrizione, si è proceduto alla consultazione delle Amministrazioni ed Enti interessati, nonché all'acquisizione del parere della Commissione tecnico-consultiva VIA di cui all'art. 22 della LR 43/1990; **Considerato** che sono pervenuti i seguenti pareri sulla documentazione inizialmente presentata:

- ARPA del Friuli Venezia Giulia con nota prot. 3078 di data 29 gennaio 2020;
- Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche con nota prot. 6893 di data 31 gennaio 2020;

Vista la nota prot. n. 7251 del 14 febbraio 2020, con la quale, a seguito dei predetti pareri, sono state chieste al proponente specifiche integrazioni documentali;

Rilevato che il proponente in data 9 marzo 2020 ha presentato le integrazioni documentali richieste; **Visti** in particolare i seguenti pareri espressi sulla documentazione integrativa presentata:

- Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche con nota prot. 18155 di data 13 marzo 2020;
- ARPA del Friuli Venezia Giulia con nota prot. 10593 di data 14 aprile 2020;

Vista la relazione istruttoria del 20 aprile 2020 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali, agli atti della Direzione medesima;

Visto il parere n. VIA/2/2020, relativo alla riunione del 6 maggio 2020, nella quale la Commissione tecnico-consultiva VIA ha espresso parere favorevole alla variazione della prescrizione n. 8 della delibera di Giunta regionale n. 1181 del 24 giugno 2011, così come modificata dalla DGR 2298/2012, DGR 597/2018 e DGR 1795/2018, a condizione che la prescrizione medesima venga modificata come segue:

8) "Al fine di limitare il più possibile l'instaurarsi di fauna opportunista ed il sollevamento di polveri, rifiuti leggeri od emissioni odorigene, il proponente dovrà prevedere, nella successiva documentazione progettuale predisposta al fine dell'ottenimento dell'AIA, un ricoprimento almeno giornaliero dei rifiuti conferiti in discarica con telo continuo in LDPE o HDPE o, alternativamente e solo per la copertura giornaliera con telo a carboni attivi garantendone la piena funzionalità, in ogni caso opportunamente zavorrato, con la facoltà di rimuovere il telo unicamente ad inizio giornata lavorativa ed unicamente per la porzione d'area necessaria al conferimento giornaliero di nuovi rifiuti sulla stessa, salvo nuova copertura e zavorramento al termine della medesima giornata lavorativa. Le attività di copertura giornaliera e le attività di predisposizione delle superfici preliminari alla posa dei teli in HDPE/LDPE potranno altresì essere effettuate attraverso l'utilizzo di materiali, non rifiuto, quali ammendante compostato conforme all'utilizzo in agricoltura e completamente stabilizzato o di materiali inerti quali: materiali da attività estrattiva regolarmente autorizzata, terre e rocce di scavo fermo restando gli adempimenti previsti dal DPR 120/2017, materia prima seconda regolarmente certificata. Tali materiali potranno essere temporaneamente stoccati all'interno del corpo discarica con i seguenti accorgimenti: completa separazione fisica tra i rifiuti abbancati e i suddetti materiali mediante l'utilizzo di teli in HDPE/LDPE dedicati esclusivamente a tale scopo e, qualora non integri al termine del loro utilizzo, smaltiti in conformità alle norme vigenti; aree di stoccaggio individuabili anche mediante segnaletica esplicativa; i materiali siano utilizzati esclusivamente per la coltivazione della cella su cui è collocata l'area di deposito; il quantitativo di materiali sia tale da non causare avvallamenti sul corpo discarica o cedimenti localizzati dei rifiuti, Lo spessore del materiale dovrà essere tale da garantire, al termine della giornata di conferimenti e fino al conferimento successivo, l'assenza di rifiuti affioranti";

Considerato che il proponente ha rilevato che l'utilizzo di materiali adeguati per la copertura giornaliera, quali inerti, è opportuno in tutte quelle situazioni in cui le attività di stesura e rimozione dei teli risultino di difficile esecuzione, come ad esempio in condizioni meteorologiche avverse quali vento, pioggia, ghiaccio e temperature estreme;

Tenuto conto che la Commissione ha rilevato che:

- nella documentazione presentata inizialmente si fa riferimento unicamente all'utilizzo di materiali inerti, quali materiali da attività estrattiva regolarmente autorizzata, terre e rocce di scavo, fermo restando gli adempimenti previsti dal DPR 120/2017, prediligendo la provenienza da cantieri localizzati nel territorio regionale o materia prima seconda regolarmente certificata. Tali materiali risultano dedicati esclusivamente alla copertura giornaliera del rifiuto e alle attività di predisposizione delle superfici prima della posa dei teli in HDPE/LDPE;
- nella documentazione integrativa, il proponente espande le possibilità di utilizzo a materie prime secondarie end of waste, ammendante compostato conforme all'utilizzo in agricoltura e ad altri materiali non classificati come rifiuti con caratteristiche analoghe. L'utilizzo è previsto, oltre che per la copertura giornaliera, anche per la viabilità interna d'impianto, eventuale utilizzo per estinguere principi d'incendio e, nel caso di materiali inerti da cava, per gli impieghi tecnici previsti per la coltivazione (protezione spondale, drenaggio biogas, formazione piazzali/strade di transito, coperture rifiuti, ecc.). Tali materiali verranno temporaneamente posizionati all'interno del corpo discarica, in prossimità del fronte di scavo per ottimizzare le tempistiche di lavorazione. Il terreno utilizzato sarà classificato, ai sensi della norma UNI 11531-1:2014, tra le classi A1 e A4 (ove applicabile per la tipologia di materiale), con valori di permeabilità maggiori o uguali a 10⁻⁶ m/s. Lo spessore medio della copertura giornaliera sarà compreso tra i 5 ed i 10 cm;

Rilevato che la Commissione ha considerato opportuno, in relazione alle caratteristiche dei materiali richiesti, effettuare un distinguo tra i materiali inerti, che per definizione non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica, dagli altri materiali richiesti:

- l'utilizzo di materiali inerti per le attività previste, anche con l'apertura alle attività previste in sede integrativa, appare sostenibile, anche se vanno adottati dei criteri gestionali riguardo al loro stoccaggio temporaneo all'interno del corpo discarica;
- riguardo ai restanti materiali richiesti quali MPS end of waste, ammendante compostato conforme all'utilizzo in agricoltura e ad altri materiali non classificati come rifiuti con caratteristiche analoghe, appare doveroso specificare che tali materiali dovranno essere idonei a garantire la sostenibilità del loro utilizzo. In particolare essi dovranno essere tali da garantire l'assenza di fenomeni di putrescenza ed emissioni odorigene, i quali risulterebbero incontrollati, e l'assenza di reazioni chimiche all'interno del corpo rifiuti in modo da evitare formazioni gassose non previste;

Considerato che pertanto, come si evince dal parere della Commissione, l'ammendante compostato conforme all'utilizzo in agricoltura, di cui si richiede l'utilizzo, dovrà risultare completamente stabilizzato, come anche sottolineato nel parere del Servizio biodiversità nel quale, in particolare, si evidenzia l'importanza di limitare le emissioni odorigene per non attrarre specie animali opportuniste, a garanzia degli impatti legati alla biodiversità tutelata;

Fatto presente che, invece, la Commissione ha ritenuto non esaustivamente motivata la richiesta di utilizzare "altri materiali non classificati come rifiuti con caratteristiche analoghe", principalmente a causa della delicatezza ambientale del sito, posto in prossimità di aree tutelate dalla Rete Natura 2000 e a monte della linea delle risorgive. Appare opportuno che i materiali introdotti in discarica abbiano una definizione e classificazione certa. Inoltre non è dato sapere sulla base di quali parametri potrebbe venir valutata l'analogia dei suddetti "altri materiali" con i materiali esplicitati;

Tenuto conto di quanto evidenziato dalla Commissione in merito alla gestione di tali materiali:

 riguardo lo stoccaggio temporaneo sul corpo discarica in posizione prossima al fronte di coltivazione, risulta necessario adottare una serie di cautele gestionali al fine di evitare possibili commistioni di materiali, quali garantire l'assenza di commistione con le celle dedicate allo smaltimento del cumulo di rifiuti con codice CER 170605*, nonché garantire la separazione univoca tra i rifiuti abbancati nel corpo rifiuti e i materiali da utilizzare per gli scopi previsti;

- i materiali devono essere posizionati sopra teli in HDPE/LDPE in modo da consentire una separazione fisica con i rifiuti abbancati ed evitare commistioni con essi;
- i teli in HDPE/LDPE di cui sopra non devono venir utilizzati per scopi diversi e, se non integri o al termine del loro utilizzo, devono essere smaltiti in conformità alle norme vigenti;
- i materiali devono essere individuabili anche mediante segnaletica esplicativa;
- i materiali devono venir utilizzati esclusivamente per la coltivazione della cella su cui è collocata l'area di deposito;
- il quantitativo di materiali deve essere tale da non causare avvallamenti sul corpo discarica o cedimenti localizzati dei rifiuti;

Considerato che la Commissione ha ritenuto altresì opportuno che:

- sia mantenuta la distinzione tra le tre differenti aree caratterizzanti il corpo discarica aree che hanno raggiunto la quota massima di coltivazione, aree dove non si prevede la coltivazione nei giorni successivi e aree di abbancamento nei giorni successivi;
- la modifica attualmente richiesta nei materiali di copertura riguardi unicamente la terza zona e, precisamente, l'area attiva di discarica;
- venga mantenuto l'utilizzo di teli in HDPE/LDPE, opportunamente zavorrati, per le restanti zone;

Evidenziato che, come si evince dal parere della Commissione, tale modifica per la copertura giornaliera dei rifiuti non riguarderà le celle monodedicate ai rifiuti pericolosi provenienti dal cumulo aventi CER 170605*, per i quali dovrà comunque essere garantito quanto previsto al punto 2 dell'Allegato 2 al D.M. 27/09/2010 e s.m.i. e dagli atti autorizzativi;

Ritenuto opportuno eliminare la dizione troppo generica e non adeguatamente motivata riferita ad *"altri materiali non classificati come rifiuti con caratteristiche analoghe"*, nonché fornire ulteriori specifiche, puntualizzazioni e considerazioni riguardo sia il materiale utilizzato, sia le aree in cui si prevede di stoccarlo in attesa di utilizzo;

Ritenuto di concordare con quanto osservato dalla suddetta Commissione;

Ritenuto per quanto sopra:

- di poter accogliere parzialmente l'istanza di modifica della prescrizione n. 8 della DGR 1181/2011,
 così come già modificata dalla DGR 1795/2018;
- di confermare le prescrizioni dalla n. 1) alla n. 7) e dalla n. 9) alla n. 18) comprese di cui alla precitata
 DGR 1181/2011, così come modificata dalla DGR 2298/2012, DGR 597/2018 e DGR 1795/2018;

Decreta

- **1.** di stralciare la prescrizione n. 8 della DGR 1181/2011, così come già modificata dalla DGR 1795/2018;
- **2.** di sostituire la sopra citata prescrizione n. 8 della DGR 1181/2011, così come già modificata dalla DGR 1795/2018, con la seguente prescrizione:
 - 8) "Al fine di limitare il più possibile l'instaurarsi di fauna opportunista ed il sollevamento di polveri, rifiuti leggeri od emissioni odorigene, il proponente dovrà prevedere, nella successiva documentazione progettuale predisposta al fine dell'ottenimento dell'AIA, un ricoprimento almeno giornaliero dei rifiuti conferiti in discarica con telo continuo in LDPE o HDPE o, alternativamente e solo per la copertura giornaliera con telo a carboni attivi garantendone la piena funzionalità, in ogni caso opportunamente zavorrato, con la facoltà di rimuovere il telo unicamente ad inizio giornata lavorativa ed unicamente per la porzione d'area necessaria al conferimento giornaliero di nuovi rifiuti sulla stessa, salvo nuova copertura e zavorramento al termine della medesima giornata lavorativa. Le attività di copertura giornaliera e le attività di predisposizione delle superfici preliminari alla posa dei teli in HDPE/LDPE potranno altresì essere effettuate attraverso l'utilizzo di materiali, non rifiuto, quali ammendante compostato conforme all'utilizzo in agricoltura e completamente stabilizzato o di materiali inerti quali: materiali da attività estrattiva regolarmente autorizzata, terre e rocce di scavo fermo restando gli adempimenti previsti dal DPR 120/2017, materia prima seconda regolarmente certificata. Tali materiali potranno essere temporaneamente stoccati all'interno del corpo discarica con i seguenti accorgimenti: completa separazione fisica tra i rifiuti abbancati e i suddetti materiali mediante

l'utilizzo di teli in HDPE/LDPE dedicati esclusivamente a tale scopo e, qualora non integri al termine del loro utilizzo, smaltiti in conformità alle norme vigenti; aree di stoccaggio individuabili anche mediante segnaletica esplicativa; i materiali siano utilizzati esclusivamente per la coltivazione della cella su cui è collocata l'area di deposito; il quantitativo di materiali sia tale da non causare avvallamenti sul corpo discarica o cedimenti localizzati dei rifiuti, Lo spessore del materiale dovrà essere tale da garantire, al termine della giornata di conferimenti e fino al conferimento successivo, l'assenza di rifiuti affioranti";

- **3.** di confermare le prescrizioni dalla n. 1) alla n. 7) e dalla n. 9) alla n. 18) comprese di cui alla precitata DGR 1181/2011, così come modificata dalla DGR 2298/2012, DGR 597/2018 e DGR 1795/2018;
- **4.** ai sensi dell'art. 19, comma 2 della legge regionale 43/1990, il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, verrà inviato al proponente e trasmesso agli Enti già interessati nel corso dell'istruttoria;
- **5.** avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

IL DIRETTORE CENTRALE

- ing. Massimo Canali – documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005